

Art. 54

Modifiche della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»

1. Nel comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici» sono sostituite dalle parole: «presso un'agenzia di viaggio o un'organizzazione turistica di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15».

2. Nel comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l'azienda di cura e l'azienda di soggiorno e turismo,» sono sostituite dalle parole: «le organizzazioni turistiche di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,».

3. Nel comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «All'Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo» sono sostituite dalle parole: «All'organizzazione provinciale competente per la promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,».